

SENATO DELLA REPUBBLICA
VI LEGISLATURA

(N. 2203-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI ESTERI)

(RELATORE RUSSO Luigi)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

di concerto col **Ministro dell'Interno**

col **Ministro delle Finanze**

col **Ministro del Tesoro**

col **Ministro della Difesa**

e col **Ministro dei Lavori Pubblici**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 LUGLIO 1975

Ratifica ed esecuzione delle Convenzioni tra l'Italia e la Svizzera concernenti la sistemazione idraulica del torrente Breggia e la rettifica del confine lungo il torrente stesso, firmate a Berna il 23 giugno 1972

Comunicata alla Presidenza il 15 dicembre 1975

ONOREVOLI SENATORI. — Fin dal 1960 si è ravvisata la necessità di sistemare il torrente internazionale di Breggia al confine tra l'Italia e la Svizzera nelle zone di Brogeda, Pizzamiglio, Maslianico, nei comuni di Como, Maslianico (Italia), Chiasso e Vacallo (Svizzera).

A tal fine si è raggiunto un duplice accordo (12 dicembre 1967 e 8 marzo 1968) tra l'ufficio strade nazionali svizzere del Canton Ticino ed il Genio civile di Como.

L'importo dei lavori per l'Italia non supera 180 milioni, per la Svizzera il costo pre-

visto è di 2.223.000 franchi svizzeri. Dei due accordi tecnici si è stipulata apposita Convenzione. Poichè nell'esecuzione dell'opera per la sistemazione idraulica del torrente Breggia si rende necessaria una rettifica del confine italo-svizzero con scambio di superficie di 1.285 mq. di pari estensione, nel novembre 1971 si è stipulato un accordo italo-elvetico donde l'altra Convenzione sottoposta al nostro esame.

La Convenzione tra i due Stati è stata stipulata il 23 giugno 1972 ed entrerà in vigore il giorno stesso dello scambio degli strumenti di ratifica.

Russo, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

3 dicembre 1975

La 1^a Commissione, esaminato il disegno di legge n. 2203, comunica di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

DE MATTEIS

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

Roma, 3 dicembre 1975

La Commissione bilancio e programmazione, esaminato il disegno di legge, comunica di esprimere parere favorevole a maggioranza.

COLELLA

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare le seguenti Convenzioni tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera, firmate a Berna il 23 giugno 1972:

a) Convenzione relativa alla sistemazione idraulica del torrente Breggia al confine italo-svizzero;

b) Convenzione concernente una rettifica del confine lungo il torrente Breggia.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alle Convenzioni di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità rispettivamente agli articoli 10 e 3 delle Convenzioni stesse.

Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 180 milioni, si farà fronte nell'anno finanziario 1975 a carico del capitolo n. 7701 « Costruzione, sistemazione e riparazione di opere idrauliche di 1^a, 2^a e 3^a categoria, eccetera » dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.